

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

Pagina 2

Condizioni d'assicurazione dell'assicurazione shopping per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

da pagina 3

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sui contenuti essenziali del contratto d'assicurazione. I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d'assicurazione (di seguito: «CA»), da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (legge federale sul contratto d'assicurazione, di seguito «LCA»).

1. Partner contrattuali

Swisscard AECs GmbH quale emittente (di seguito «emittente») di carte Charge e carte di credito (di seguito «carta/e») ha stipulato con l'assicuratore citato di seguito un contratto collettivo relativo a prestazioni assicurative (di seguito «contratto d'assicurazione collettiva») di cui i titolari di carta possono usufruire tramite adesione opzionale al contratto d'assicurazione collettiva. Aderendo al contratto d'assicurazione collettiva, alle persone assicurate (vedi cifra 2) vengono concessi determinati diritti a prestazioni (vedi capitolo IV. «Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)» nei confronti dell'assicuratore, ma non nei confronti dell'emittente.

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea assicurazione viaggi ERV (di seguito «assicuratore»), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

L'assicuratore e l'emittente possono delegare dei compiti a società fornitrici di servizi («fornitori di servizi») ai sensi delle Condizioni d'assicurazione.

2. Persona avente diritto

Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alle Condizioni d'assicurazione (vedi capitolo I. C. delle CA).

3. Rischi assicurati, entità della copertura assicurativa

I rischi assicurati e l'entità della copertura assicurativa (incl. eccezioni alla copertura assicurativa) si evincono dalle Condizioni d'assicurazione, in particolare dal riepilogo delle prestazioni assicurative (vedi capitolo II. delle CA) unitamente all'attestato d'assicurazione.

La copertura assicurativa sussiste solo se l'oggetto in questione è stato pagato per almeno l'80% con la carta di credito valida.

4. Come si calcola il premio?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva.

5. Di quali assicurazioni si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (per esempio modulo di adesione, CGA).

6. Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'entità o il limite massimo delle prestazioni, il genere di prestazioni assicurative nonché eventuali franchigie sono riportati nelle presenti CGA e CPA.

7. Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d'assicurazione e nella LCA. Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'assicuratore (vedi capitolo III. cifra 3.1).
- In caso di accertamenti da parte degli assicuratori, p.es. in caso di sinistro, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione).
- In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno).

– Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di sinistro, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECs GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch.

8. Durata e cessazione dell'assicurazione e della copertura assicurativa

La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussistano efficacemente il rapporto con carte che vi sta alla base, nonché l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. Delle particolari disposizioni concernenti la durata della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d'assicurazione.

La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdicano per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese.

La copertura assicurativa vige anche per merci che siano state acquistate al massimo 6 mesi prima dell'inizio della copertura, nella misura in cui siano state pagate con la carta o con una carta supplementare per almeno l'80% del loro importo e l'evento assicurato si sia verificato dopo l'inizio della copertura.

La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva.

La copertura assicurativa permane, tuttavia, per merci che siano state acquistate con la carta durante il periodo di adesione al contratto d'assicurazione collettiva per la durata di copertura prevista. La copertura assicurativa per le singole prestazioni assicurative può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA.

9. Accettazione delle condizioni d'assicurazione

Le presenti Condizioni d'assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell'emittente.

10. Modifica dell'entità della copertura o dei premi

L'assicuratore e l'emittente possono adeguare premi e Condizioni d'assicurazione. Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall'assicuratore e dall'emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno portate a conoscenza del titolare della carta principale in tempo utile e in forma adeguata. Esse si considerano approvate da quest'ultimo, a meno che la copertura assicurativa non sia disdetta per una data anteriore all'entrata in vigore della modifica. Non vi è alcun obbligo di informare il titolare della carta principale in caso di modifiche delle condizioni che non comportano effetti negativi per le persone assicurate.

11. Quando si beneficia del diritto di revoca?

La persona avente diritto può revocare per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui la persona avente diritto propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se la persona avente diritto notifica la sua revoca alla ERV o a Swisscard o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'emittente e l'assicuratore trattano i dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano, in particolare, per la deter-

minazione del premio, la valutazione del rischio, il trattamento di casi assicurativi nonché per valutazioni statistiche. L'emittente è, inoltre, autorizzata a utilizzare in particolare dati derivanti dai documenti contrattuali e dall'esecuzione del contratto per scopi di marketing. I dati vengono trattati, in particolare raccolti, conservati, utilizzati, rielaborati, comunicati, archiviati e eliminati fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'emittente e l'assicuratore possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore.

L'emittente e l'assicuratore possono inoltre richiedere agli uffici competenti e ad altri terzi informazioni utili, in particolare in merito all'andamento del sinistro. Questo ha validità indipendentemente dall'avvenuta o mancata stipula del contratto. La persona avente diritto ha la facoltà di richiedere all'emittente e all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei suoi dati. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz sono presenti ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento dell'assicuratore.

Condizioni d'assicurazione dell'assicurazione shopping per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

I. Struttura delle condizioni/Introduzione/Definizioni

A. Struttura delle condizioni

Le Condizioni d'assicurazione sono strutturate come segue:

I. Struttura delle condizioni/Introduzione/Definizioni

II. Riepilogo delle prestazioni assicurative

III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)

Nella tabella delle prestazioni viene stabilito in modo esaustivo e a complemento delle Condizioni generali e particolari d'assicurazione il riepilogo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro («prestazioni assicurative»). In caso di contraddizione, il riepilogo delle prestazioni assicurative ha la precedenza.

Le Condizioni generali d'assicurazione trovano sempre applicazione in tutti i casi in cui le Condizioni particolari d'assicurazione non prevedano disposizioni diverse. In caso di contraddizione, si applicano le Condizioni particolari d'assicurazione.

B. Introduzione

L'emittente ha stipulato con l'assicuratore un contratto d'assicurazione collettiva che concede ai titolari di carta, con adesione al contratto d'assicurazione collettiva, determinati diritti a prestazioni nei confronti dell'assicuratore, ma non nei confronti dell'emittente e/o di terzi da questa incaricati dell'esecuzione della relazione contrattuale.

Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente i titolari delle carte supplementari in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di sinistro, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch.

I casi di sinistro devono essere comunicati direttamente e tempestivamente dopo che si è venuti a conoscenza del diritto alla prestazione assicurativa al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch, poiché in caso contrario si possono perdere dei diritti a prestazioni.

C. Definizioni

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

I termini indicati nelle presenti Condizioni d'assicurazione assumono il seguente significato:

Assicuratore e liquidatore

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea assicurazione viaggi ERV (di seguito «assicuratore»), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Carta

Carta Charge e/o carta di credito dell'emittente.

CA

Le Condizioni d'assicurazione che contengono tutte le disposizioni relative al contratto d'adesione.

Caso di sinistro

Un evento che fa scattare una prestazione da parte dell'assicuratore.

CGA

Le Condizioni generali d'assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).

Copertura carta

Le prestazioni assicurative dell'assicurazione shopping legate alla carta che possono essere incluse tramite adesione opzionale al contratto collettivo fra emittente e assicuratore.

CPA

Le Condizioni particolari d'assicurazione valide per le singole prestazioni assicurative (sezione IV).

Emittente

Swisscard AECS GmbH quale emittente delle carte, nonché terzi da essa incaricati dello svolgimento del rapporto con carte.

Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona avente diritto ha il proprio domicilio permanente.

Furto con scasso

Il furto con scasso è una tipologia di furto. Per commetterlo, la persona colpevole si introduce con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o scassa un contenitore che si trova al suo interno.

Garanzia del fabbricante

La garanzia del prodotto concessa dal fabbricante insieme al prodotto e che disciplina i diritti e gli obblighi del fabbricante nel Paese in cui il prodotto è stato originariamente acquistato nuovo. Essa comprova espressamente la durata della garanzia del prodotto e non può essere inferiore a 12 o a 24 mesi.

Negligenza grave

Chiunque violi un elementare obbligo precauzionale, la cui osservanza è imposta a qualsiasi persona ragionevole che si trovi nella stessa situazione, commette una negligenza grave.

Periodo di estensione della garanzia

La durata per la quale l'assicuratore estende la garanzia del fabbricante originaria e i diritti e gli obblighi esposti nella stessa.

Persona avente diritto

Il titolare (denominato di seguito «persona avente diritto») di una carta Charge o di credito valida, non disdetta ed emessa dall'emittente in Svizzera, con adesione al contratto d'assicurazione collettiva.

Prezzo di acquisto

Il prezzo originariamente pagato esclusi sconti, ma inclusa IVA, senza eventuali spese di trasporto o di installazione.

Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

Somma d'assicurazione

Importo del diritto massimo alle prestazioni secondo la tabella delle prestazioni.

Stipulante

Lo stipulante è l'emittente.

Titolare della carta principale

La persona che ha fatto domanda di carta principale presso l'emittente e che può richiedere sotto la propria responsabilità e per proprio conto delle carte supplementari.

Titolare della carta supplementare

La persona alla quale l'emittente ha consegnato, su richiesta del titolare della carta principale, una carta supplementare.

Titolare di carta

Titolare di una carta principale e/o di una carta supplementare dell'emittente.

II. Panoramica delle prestazioni assicurative

Descrizione delle prestazioni assicurative L'assicurazione shopping viene proposta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La variante applicabile dell'assicurazione shopping e le relative unità di prestazione applicabili (A-D) vengono comunicate al cliente nell'attestato d'assicurazione.	Somme d'assicurazione importo massimo delle prestazioni in CHF per anno d'assicurazione			Validità geografica	Valore minimo della merce in CHF
	Classic	Premium	Exclusive		
A. Garanzia del miglior prezzo Garanzia della differenza di prezzo fra il prezzo originariamente pagato per un oggetto e il prezzo più basso offerto per il medesimo oggetto entro le due settimane successive. La differenza di prezzo minima deve ammontare almeno a CHF 30.–.	1 000.–	2 000.–	3 000.–	Svizzera	50.–
B. Assicurazione acquisti Copertura per 30 giorni contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti acquistati nuovi	1 000.–	2 000.–	3 000.–	tutto il mondo	50.–
C. Estensione di 2 anni della garanzia Estensione della garanzia del fabbricante per oggetti acquistati nuovi con copertura delle spese di riparazione o sostituzione	1 000.–	2 000.–	3 000.–	tutto il mondo	50.–
D. Safe online Copertura per gli oggetti acquistati online in caso di consegna errata, danneggiamento della merce consegnata o mancata consegna	1 000.–	2 000.–	3 000.–	tutto il mondo	50.–

1. Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

1.1 Durata dell'adesione

La copertura assicurativa ha inizio nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nell'attestato d'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdica per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese.

La copertura assicurativa vige anche per merci che siano state acquistate al massimo 6 mesi prima dell'inizio della copertura, nella misura in cui siano state pagate con la carta o con una carta supplementare per almeno l'80% del loro importo e l'evento assicurato si sia verificato dopo l'inizio della copertura. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. La copertura assicurativa permane, tuttavia, per merci che siano state acquistate con la carta durante il periodo di adesione al contratto d'assicurazione collettiva per la durata di copertura prevista. La copertura assicurativa per le singole prestazioni assicurative può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA.

1.2 Accettazione delle condizioni d'assicurazione

Le presenti Condizioni d'assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell'emittente.

2. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa o la stessa è limitata?

2.1 Pretese nei confronti di terzi

Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV.

In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.

Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

2.2 Esclusioni generali

L'assicuratore non eroga alcuna prestazione:

- qualora il danno venga provocato intenzionalmente dalla persona avente diritto o da suoi familiari (si considerano familiari le persone seguenti: coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e nonni);
- per danni provocati da guerra, agitazioni civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici o forza maggiore;
- per danni dovuti a reazioni atomiche o all'effetto di radiazioni;
- per danni a oggetti che sono stati acquistati per la rivendita o per uso commerciale/professionale;
- per oggetti acquistati illegalmente.

3. Cosa bisogna fare in caso di sinistro? (Obblighi)

La persona avente diritto ha i seguenti obblighi in relazione a un caso di sinistro:

- 3.1 Un caso di sinistro deve essere comunicato subito all'assicuratore al momento del suo accertamento, rivolgendosi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch.
- 3.2 Qualora un sinistro stia per verificarsi occorre fare di tutto per evitarlo o, qualora si sia verificato, per limitare il danno.
- 3.3 All'assicuratore devono essere rilasciate tempestivamente tutte le informazioni che contribuiscano all'accertamento del sinistro:
 - informazioni richieste,
 - documenti necessari,
 - conferma che la persona avente diritto possiede una carta valida e che ha pagato con la stessa almeno l'80% dell'oggetto assicurato.

4. Quali conseguenze comporta la mancata osservanza degli obblighi?

Qualora la persona avente diritto abbia violato per propria colpa gli obblighi che era tenuta ad adempiere e la violazione comporterebbe un aumento delle prestazioni da erogarsi a cura dell'assicuratore, la copertura assicurativa decade nella misura di tale aumento.

Qualora non siano stati adempiuti degli obblighi allo scopo di impedire all'assicuratore di accertare il danno o qualora siano state date intenzionalmente delle informazioni errate, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade.

5. Quali norme si applicano per l'erogazione delle prestazioni?

- 5.1 Di regola, l'assicuratore eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui sono insorti i relativi costi.
- 5.2 Le prestazioni corrisposte ingiustamente dall'assicuratore devono essere rimborsate allo stesso entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.

6. Modifica dell'entità della copertura o dei premi

Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall'assicuratore e dall'emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno portate a conoscenza del titolare della carta principale in tempo utile e in forma adeguata. Esse si considerano approvate da quest'ultimo, a meno che la copertura assicurativa non sia disdetta per una data anteriore all'entrata in vigore della modifica. Non vi è alcun obbligo di informare il titolare della carta principale in caso di modifiche delle condizioni che non comportano effetti negativi per le persone assicurate.

7. Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?

I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del caso di sinistro.

8. Quale tribunale è competente?

Per la persona avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede dell'assicuratore (Basilea).

9. Quale diritto viene applicato?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla dichiarazione di adesione. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

10. Come sono regolamentate la cessione del credito e la limitazione della responsabilità?

Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona avente diritto cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.

La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

11. Quali norme si applicano per la protezione dei dati?

L'assicuratore, l'emittente e i fornitori di servizi da essi incaricati sono autorizzati a scambiarsi reciprocamente, con esonero da un eventuale obbligo di riservatezza o di segretezza, a procurarsi presso terzi direttamente coinvolti (p.es. l'emittente) e ad elaborare i dati relativi alle persone assicurate immediatamente necessari all'adesione all'assicurazione collettiva, all'elaborazione del contratto e all'evasione del sinistro. In particolare, l'emittente è autorizzata, ai fini di cui sopra, a rivelare la sussistenza di un rapporto con carte fra l'emittente e il titolare della carta principale/di carte supplementari. Tale autorizzazione non si estingue con il decesso, la perdita della capacità d'agire o il fallimento del titolare della carta principale/di carte supplementari. Allo stesso modo, l'assicuratore, l'emittente e i loro incaricati si intendono autorizzati nell'ambito dell'elaborazione del contratto e dell'evasione del sinistro a richiedere a detti terzi informazioni utili e a prendere visione di documenti

ufficiali. L'assicuratore e l'emittente si impegnano (e trasferiscono tale impegno ai fornitori di servizi da essi incaricati) a trattare con riservatezza le informazioni in tal modo ricevute. I dati vengono conservati fisicamente e/o elettronicamente. Ove necessario, i dati vengono trasmessi a terzi, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori direttamente coinvolti, alle imprese che forniscono servizi e ai fornitori di servizi di assistenza, in Svizzera e all'estero. Inoltre per l'applicazione dei diritti di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicura-

zioni di responsabilità civile. L'assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente autorità competenti, uffici competenti e all'emittente) ai quali sia stata confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica, la cessazione dell'assicurazione nonché il rifiuto di un caso di sinistro.

12. Quali sono gli altri punti da osservare?

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)

IV.) A. Garanzia del miglior prezzo

1. Che cosa è assicurato e quando?

1.1 Oggetti assicurati

La garanzia del miglior prezzo garantisce alla persona assicurata il miglior prezzo per l'acquisto di un oggetto. La differenza tra il prezzo originariamente pagato e quello inferiore offerto per lo stesso identico oggetto entro un lasso di tempo limitato deve essere di almeno CHF 30.–. Inoltre, l'oggetto deve essere stato pagato almeno per l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

L'oggetto identico offerto a un prezzo inferiore deve essere della stessa marca, dello stesso modello, con lo stesso nome e/o lo stesso numero, nonché offerto da un fornitore commerciale registrato in Svizzera (negozio, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore su Internet o sito Internet, grande magazzino). **Valore minimo della merce: CHF 50.–**

1.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia dalla data di acquisto e dura 14 giorni.

2. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa la differenza tra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata, in base alla ricevuta d'acquisto (IVA inclusa) e/o all'estratto conto della carta di credito, e il prezzo più basso dello stesso oggetto.

La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

3. Esclusioni

3.1 Oggetti non assicurati:

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria, biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- qualsiasi veicolo a motore, comprese auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- animali vivi o piante;
- beni deperibili come cibi, bevande, tabacchi o carburanti;
- pezzi unici prodotti su misura o personalizzati;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione;
- offerte in liquidazione, come articoli da «vendite di liquidazione per cessazione dell'attività»;
- articoli venduti tramite buoni del produttore o sconti per il personale, o articoli venduti tramite sconti speciali, prodotti gratuiti o unici, impegni contrattuali o altre offerte limitate;
- articoli di negozi speciali offerti in luoghi non aperti al pubblico, come club o associazioni;
- articoli offerti fuori dalla Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera.

3.2 Eventi e spese non assicurati:

- offerte che sono state pubblicate prima della data di acquisto o più di 14 giorni dopo la stessa;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- servizi acquistati congiuntamente all'oggetto, come lavoro salariato, ma-

nutenzione, riparazione o l'installazione di prodotti, beni o proprietà, o la consulenza professionale di qualsiasi tipo.

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore.

4.2 Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia della ricevuta d'acquisto;
- originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta; e
- prova (p. es. opuscolo) che mostri l'oggetto identico acquistato, nonché la data di vendita e/o di emissione e il prezzo d'offerta più basso del fornitore terzo.

IV.) B. Assicurazione acquisti

1. Che cosa è assicurato e quando?

1.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per un periodo limitato contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti mobili appena acquistati. L'oggetto assicurato deve essere stato pagato per almeno l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

Valore minimo della merce: CHF 50.–

1.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per gli articoli di acquisto recente valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

2. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa le spese di riparazione o sostituzione dell'oggetto assicurato.

2.1 L'assicuratore decide se l'oggetto deve essere riparato, sostituito con un oggetto di valore equivalente o se deve essere risarcito fino a concorrenza dell'importo originariamente pagato in base alla ricevuta d'acquisto.

2.2 Se l'oggetto fa parte di una coppia o di un set, l'assicuratore pagherà solo la parte danneggiata, a condizione che l'oggetto non sia inutilizzabile senza l'altra parte. Se la compagnia di assicurazione paga la coppia o il set in base a un caso assicurativo, la parte restante diventa proprietà dell'assicuratore. Finché l'oggetto smarrito o danneggiato non viene recuperato, la parte esistente rimane in possesso della compagnia di assicurazione.

La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

3. Esclusioni

3.1 Oggetti non assicurati:

- contanti, assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- veicoli a motore come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;

- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente allo stabile, come moquette, pavimenti, piastrelle, climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

3.2 Eventi e spese non assicurati:

- danni che rientrano nella garanzia del fabbricante;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- perdita o danneggiamento causato da parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- perdita o danneggiamento dovuto a difetti meccanici, elettrici, errori del software, inclusi errori di dati, ma non in via esaustiva, qualsiasi interruzione di corrente, variazione di potenza, cortocircuito o guasto di sistema alle telecomunicazioni o agli impianti satellitari;
- perdita o danneggiamento risultante dalla normale usura;
- perdita o danneggiamento risultante da un uso improprio (compreso il taglio, la segatura e l'alterazione della forma);
- perdita o danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
- perdita o danneggiamento dovuto a o in relazione con incidenti nucleari, biologici o chimici;
- perdita o danneggiamento a seguito di confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali;
- perdita o danneggiamento dovuto a inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.

4. Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore.
- 4.2 Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - rapporto della polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto dell'oggetto e che può eseguire l'eventuale riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
 - tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.
- 4.3 In caso di danneggiamento, l'avente diritto può essere esortato a inviare a proprie spese l'oggetto danneggiato all'assicuratore per ulteriori accertamenti.

IV.) C. Estensione della garanzia

1. Che cosa è assicurato e quando?

1.1 Oggetti assicurati

L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con una garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata. L'oggetto deve essere stato pagato almeno per l'80% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.

L'assicurazione copre:

- a) elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forneli, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
- b) dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti «bruni» come televisori, lettori DVD, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
- c) dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti «grigi» come telefoni cellulari, computer, notebook, fotocopiiatrici, fax, scanner o console di gioco).

Valore minimo della merce: CHF 50.–

1.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia decorre dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 24 mesi (2 anni).

2. Prestazioni assicurate

L'assicurazione estende la garanzia del fabbricante e rimborsa le spese di riparazione o sostituzione nel caso di un danno che sarebbe stato coperto

dalla garanzia del fabbricante originaria.

Dopo la scadenza della garanzia del fabbricante, il primo anno l'indennizzo ammonta al 90% del prezzo di acquisto originario e il secondo anno all'80%. La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

3. Esclusioni

3.1 Oggetti non assicurati:

- dispositivi/oggetti dell'economia domestica collegati in modo permanente allo stabile, come climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- dispositivi che non dispongono di numero di serie o di garanzia del fabbricante;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

3.2 Eventi e spese non assicurati:

- danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come per esempio: fattori esterni direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- danneggiamento conseguente a sinistro, danni causati da utilizzo errato, danni da fuoco, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni di estetica che non influiscono sul funzionamento, materiale di consumo, virus, errori di software o di back-up, spese per lo smontaggio di dispositivi installati in modo fisso;
- danni che rientrano nella durata della garanzia del fabbricante originaria.

4. Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 Non appena constatato un danno, la persona assicurata deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore.
- 4.2 Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito;
 - originale o copia della garanzia del fabbricante;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
 - tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.

IV.) D. Safe online

1. Che cosa è assicurato e quando?

1.1 Oggetti assicurati

L'assicurazione copre gli oggetti mobili acquistati via Internet e pagati per almeno l'80% con una carta per la quale è valida l'assicurazione. **Valore minimo della merce: CHF 50.–**

1.2 Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa vale per acquisti online che siano stati effettuati durante il periodo di adesione al contratto d'assicurazione collettiva.

2. Estensione dell'assicurazione

L'assicuratore fornisce una copertura assicurativa nei seguenti casi:

- 2.1 l'oggetto ricevuto non corrisponde all'oggetto ordinato originariamente, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro 30 giorni dalla consegna;
- 2.2 l'oggetto assicurato viene consegnato in modo tale da non permetterne più la funzionalità secondo l'uso previsto, per esempio rottura o consegna incompleta, per cui deve essere notificato al venditore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, entro 30 giorni dalla consegna;
- 2.3 l'oggetto assicurato non viene consegnato entro 30 giorni dall'addebito dell'intero prezzo d'acquisto e dopo l'invio di un sollecito al fornitore per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo, non avendo quest'ultimo provveduto a fornire alcuna motivazione (notifica di un ritardo nella consegna).

3. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborserà i costi della spedizione di ritorno e/o il prezzo di acquisto come segue:

- 3.1 i costi della spedizione di ritorno dell'oggetto assicurato al venditore, se quest'ultimo acconsente alla restituzione e accetta di effettuare una consegna sostitutiva o di rimborsare il prezzo d'acquisto. Resta salvo il caso in cui il venditore si fa carico dei costi della spedizione di ritorno;
 - 3.2 i costi della spedizione di ritorno dell'articolo assicurato al venditore nonché il prezzo d'acquisto, se il venditore non acconsente alla restituzione dell'articolo oppure vi acconsente ma non effettua una consegna sostitutiva o non rimborsa il prezzo d'acquisto entro 90 giorni;
 - 3.3 il prezzo di acquisto addebitato se il venditore non consegna l'articolo entro 30 giorni;
- un'eventuale consegna sostitutiva o il rimborso del prezzo d'acquisto da parte del venditore avviene dopo che l'assicuratore ha rimborsato il prezzo d'acquisto saranno ceduti all'assicuratore.
- La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

4. Esclusioni

- 4.1 Oggetti non assicurati:
animali vivi, piante, contanti, travellers' cheque, biglietti di viaggio, titoli o altri documenti commerciali trasferibili, qualsiasi servizio legato all'oggetto assicurato o alla sua consegna, gioielli o pietre preziose, dati scaricati da Internet (inclusi dati MP3, foto e software), merci offerte in aste online.

4.2 Eventi non assicurati:

- mancata consegna dell'oggetto assicurato in seguito a uno sciopero degli uffici postali o delle imprese di trasporto competenti;
- mancata o ritardata consegna dell'oggetto assicurato a causa di dati errati/non validi relativi all'indirizzo di consegna;
- danni dovuti a una consegna ritardata che non hanno comportato l'addebito sul conto della persona assicurata.

5. Obblighi in caso di sinistro

- 5.1 Non appena è stato constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente all'assicuratore.
- 5.2 Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
 - modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta di credito;
 - originale o copia della conferma d'ordine e della ricevuta d'acquisto;
 - in caso di mancata consegna entro 30 giorni: dichiarazione firmata dalla persona assicurata secondo cui la merce ordinata non è stata consegnata, copia della lettera di sollecito indirizzata al fornitore nonché il parere del fornitore stesso per iscritto, o in un'altra forma che consenta la prova per testo;
 - bolla di consegna e, se del caso, ricevuta della spedizione di ritorno con indicazione dei rispettivi costi.